

**Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)**

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.**

**Art. 1 - (Finalità della legge).**

La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell'[art. 25](#) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall'Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.

**Art. 2 - (Organizzazione strutturale)**

La struttura organizzativa dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) è la seguente:

- Direzione con i compiti previsti dall'[art. 13](#) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.

**Art. 3 - (Norme di rinvio)**

Si applicano al personale dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.

Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell'ordinamento dell'Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

**Art. 4 - (Organico del personale)**

1. L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	Numero
Dirigente regionale	1

Funzionario	2
Istruttore direttivo	2
Istruttore	3
Esecutore	4
Operatore	2
Ausiliario	1
	-----
Totale	15

2. L'assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. (1)

#### **Art. 5 - (Criteri di inquadramento)**

In applicazione dell'[art. 25](#), comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.

Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell'Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.

Con atto del Presidente dell'Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.

Il personale che consegue l'idoneità è inquadrato nei ruoli dell'Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.(2)

#### **Art. 6 - (Trattamento economico pregresso)**

Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell'Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all'[art. 25](#) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.

#### **Art. 7 - (Norma finanziaria)**

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l'Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.

#### **Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello [art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- 1 () Articolo così sostituito dall'art. 1, legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46.
- 2 () La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.